

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO ADEGUAMENTO CTS

Verbale di assemblea straordinaria n° 2

Nella data 26/11/2025, alle ore 15:00,

presso , via A. Diaz., n. 36 , Comune Avezzano (AQ),

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'**Associazione Sostenere chi Sostiene-Rete Solidale Amministratori di Sostegno (CF: 02205860667)**

come previsto e regolamentato dallo statuto art. 13, come da convocazione inviata agli associati del 18/11/2025(si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello Statuto Associativo ai fini dell'iscrizione al RUNTS;

2) varie e eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli Associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente Avv. Giuliani Anna Maria che propone come segretaria verbalizzante Sig.ra Anna Luisa Zuffranieri che accetta.

La Presidente, con l'assistenza del Segretario Sig.ra Anna Luisa Zuffranieri, identifica tutti i soci presenti, come di seguito indicati:

Avv. Di Benedetto Chiara (anche per delega agli atti del Socio Ciarrocchi Rosita)

Avv. Basile Maria Pia (anche per delega agli atti del Socio Cipollone Gabriella)

Avv. Tiburzi Francesca (anche per delega agli atti del Socio Brandi Marilena)

Sig.ra. Anna Luisa Zuffranieri (anche per delega agli atti del Socio Piccone Francesca)

Avv. Lenarduzzi Cristina

Avv. D'Ignazio Stefania

Sig.ra Cipriani Angela

Dott.ssa Micangeli Giorgia

Dott.ssa De Michelis Sofia

Per complessivi associati presenti n. 14 su 14 iscritti di cui n. 10 in proprio e n. 4 per delega.

La Presidente rileva che l'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art.13 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

La Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo ai fini dell'iscrizione al Runts.

Approvazione modifiche statutarie APS Sostenere chi Sostiene – Rete Solidale Amministratori di Sostegno secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e intervenute modifiche:

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, esigenza collegata alla volontà di diventare Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS con il conseguente adeguamento dello statuto al d.lgs. 117/17. Si intende approvare direttamente un nuovo statuto perché più pratico rispetto alla modifica di solo alcune parti con inserimento delle parti modificate all'interno del verbale stesso.

Al termine della presentazione la Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un Ente del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al d.lgs. 117/17 e intervenute modifiche.

Segue la lettura integrale del nuovo Statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati sottolineano di aver avuto modo di approfondire gli aspetti delle modifiche necessarie in quanto lo stesso è stato messo a disposizione dei soci per la condivisione delle modifiche necessarie da apportare prima dell'Assemblea Straordinaria

Il Presidente, pertanto, sottolinea che la proposta di Statuto posta oggi all'attenzione degli associati, è frutto di un'attenta analisi e di un incessante lavoro di condivisione e, pertanto, invita l'Assemblea ad approvarne il testo.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate palese

Favorevoli 14

Contrari 0

Astenuti 0

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole della unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

1. di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto dell'APS Sostenere chi Sostiene-Rete solidale Amministratori di Sostegno, oggi all'esame dell'assemblea degli associati;
2. di adottare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione Sostenere chi Sostiene-Rete solidale Amministratori di Sostegno APS, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3. di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto, così come modificato, dell'APS Sostenere chi Sostiene-Rete solidale Amministratori di Sostegno, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate;
4. di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS.

2) Varie e eventuali.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola l'Avv. Basile Maria Pia la quale relaziona sulla sua attività eseguita insieme all'Avv. Di Benedetto Chiara per l'attivazione di un Corso di Formazione Teorico-Pratico sull'Amministrazione di Sostegno da tenersi in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati del Foro di Avezzano illustrando la procedura da seguire per l'attivazione e per la richiesta altresì di accreditamento dello stesso.

Segue un breve dibattito al termine del quale si riporta che tale attività è uno dei temi centrali dell'Associazione e nelle prossime settimane si predisporrà il programma del corso coinvolgendo relatori e l'Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Avezzano.

L'Assemblea ne prende atto.

Al termine della discussione la Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

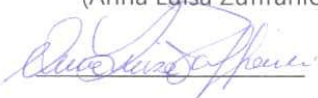
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla Segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei Verbali delle Assemblee.

Ai fini della registrazione, essendo un atto dovuto per iscrizione al RUNTS e in conformazione ai dettati legislativi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (in quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Segretario

(Anna Luisa Zuffranieri)



Il Presidente

(Avv. Giuliani Anna Maria)



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio Territoriale di Avezzano

Registrato il 28 NOV. 2025

Serie 3° A 664

Esatte € Esente

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Mancini)

STATUTO

ASSOCIAZIONE

"SOSTENERE CHI SOSTIENE"

- Rete Solidale Amministratori di Sostegno " APS

Art. 1 – Denominazione- sede – Natura -durata

È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione di promozione sociale denominata "Sostenere Chi Sostiene - Rete Solidale Amministratori di Sostegno", di seguito detta Associazione, con sede in Avezzano (AQ) Via Diaz n. 36.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune e l'apertura e/o cessazione di sedi secondarie e uffici in altre località del territorio nazionale, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

L'Associazione ha struttura democratica e svolge attività d'utilità sociale.

L'Associazione potrà affiliarsi o partecipare ad altre associazioni, federazioni, enti, organismi di qualsiasi tipo e natura che perseguano scopi coerenti con le proprie finalità istituzionali.

L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Origine e finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e dell'attività di volontariato.

L'Associazione nasce dall'esperienza di un gruppo di persone, professionisti e non, che hanno ritenuto di attivarsi per il supporto e la divulgazione della cultura del volontariato in materia di amministrazione di sostegno e tutela attraverso:

- la promozione dei valori di solidarietà umana e sociale;
- la tutela dei diritti dei soggetti deboli;
- la promozione di processi di partecipazione e di inclusione sociale dei soggetti fragili;
- la promozione, la valorizzazione del ruolo dell'Amministratore di Sostegno prevista dalla legge n. 6/2004;
- l'ausilio agli Amministratori di Sostegno e Tutori nello svolgimento dei compiti loro affidati.

L'Associazione ai sensi dell'art. 5 del CTS opera nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera a) del D.Lgs 117/2017),

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art 5 comma 1 lettera d) D.Lgs 117/2017);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Art 5 comma 1 lettera i) D.Lgs 117/2017);

d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (Art 5 comma 1 lettera w) D.Lgs 117/2017);

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera h) D.Lgs 117/2017);

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera q) D. Lgs 117/2017;

L'Associazione si ispira alla Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità che afferma l'eguale riconoscimento di fronte alla legge, ovvero, "assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità di agire rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone"

L'Associazione ha la finalità, tramite interventi diretti o indiretti, di rendere effettiva l'attuazione della suddetta disposizione convenzionale a tutela dei soggetti svantaggiati anche attraverso l'applicazione della legge 6/2004 istitutiva dell'amministrazione di sostegno.

Soggetti svantaggiati fragili sono coloro che sono affetti da malattia psichica, disabilità cognitiva, infermità fisica, malattia degenerativa, affette da dipendenza da sostanze o da gioco, ictus, persone in stato vegetativo, anziani affetti da demenza senile o Alzheimer, emarginati sociali, ovvero, tutti coloro che ai sensi dell'art. 404 c.c. "per effetto di una infermità ovvero una menomazione fisica o psichica o sensoriale si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi".

Per la realizzazione di dette finalità l'Associazione provvederà a svolgere ogni idonea attività, quale:

- ascolto, supporto e consulenza a favore degli interessati (amministratori di sostegno, tutori, protutori, curatori, beneficiari dei strumenti di protezione giuridica e loro familiari -caregiver-)

- ricerca e selezione di volontari disponibili a supportare le attività dell'Associazione;

- attività di monitoraggio dell'operato del volontario amministratore di sostegno per verificare che agisca nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario come previsto dall'art. 410 c.c.;

- monitorare per quantità e qualità, i procedimenti di AdS nel territorio;

- supporto agli amministratori di sostegno, tutori, curatori e alle persone destinatarie delle misure di protezione giuridica nelle attività nascenti dal loro incarico affinché lo possano svolgere nel modo migliore nell'esclusivo interesse della persona assistita svantaggiata in modo che egli sia in grado di adempiere proficuamente al suo incarico, realizzando le finalità sancite dalla legge;

- assunzione di incarichi di tutore, protutore, curatore e amministratore di sostegno nei casi previsti dall'art. 408 co 4° del codice civile. L'incarico è affidato dalle competenti autorità al legale rappresentante dell'Associazione stessa ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare. A questi competono tutti i doveri e le facoltà previste al Capo I del Titolo XII del codice civile;

- promozione e organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento permanente, convegni e seminari aperti a tutti per la conoscenza dell'istituto dell'amministrazione di sostegno o per tematiche correlate alla tutela dei soggetti svantaggiati fragili;

- organizzare e/o coordinare ai sensi dell'art. 5 lettera d) del codice del terzo settore corsi di informazione e formazione per la conoscenza dell'AdS, per l'assunzione e lo svolgimento, consapevole e responsabile, del ruolo dell'AdS, diversificando i contenuti e gli obiettivi in relazione ai destinatari (cittadini, familiari, volontari, operatori socio sanitari, professionisti);
- cooperare, con le istituzioni e gli enti preposti, ai fini dell'iscrizione degli Amministratori di Sostegno nominati e nominandi negli elenchi tenuti da Enti o istituzioni;
- cooperare con Enti, Istituzioni, Ordini Professionali, Aziende Sanitarie, Uffici Giudiziari per il conseguimento degli obiettivi statuari, per la elaborazione di protocolli, per la condivisione di buone prassi;
- supporto e aggiornamento permanente a favore dei soggetti che operano nel mondo delle amministrazioni di sostegno (volontari, amministrativi, paralegali, operatori dei servizi sociali) e tutori;
- predisposizione di materiale informativo e documentazione utile per gli interessati, il beneficiario e per l'amministratore di sostegno;
- costituzione di gruppi di incontro per poter comparare le esperienze concrete in atto;
- istituzione di gruppi di studio per la ricerca di soluzioni alle problematiche emerse nello svolgimento degli incarichi, per la promozione e realizzazione di interventi mirati ad una sempre migliore applicazione della normativa vigente, nonché al fine di elaborare nuove proposte normative de iure condendo e il monitoraggio per qualità e quantità dei procedimenti di ADS nel territorio;
- realizzazione di campagne di sensibilizzazione anche attraverso la promozione e partecipazione a convegni, seminari e altre analoghe iniziative;
- lavoro in rete con gli uffici giudiziari e gli enti coinvolti in particolare potrà collaborare con l'Ufficio del Giudice Tutelare e la cancelleria nelle forme previste da protocolli e convenzioni;
- informazione e offerta di consulenza alle persone interessate cittadini interessati anche attraverso l'apertura di sportelli ad hoc. In particolare l'associazione potrà istituire sportelli rivolti ai cittadini che desiderano essere informati e/o accompagnati nella scelta e nelle procedure relative alla nomina dell'AdS e/o degli altri strumenti di protezione giuridica; ;
- collaborazione, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, ed adesione ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguano scopi analoghi;
- organizzare e/o partecipare a convegni, incontri o seminari di studio, occasioni di confronto con Enti o istituzioni locali e nazionali, Ordini professionali, Università, nell'ottica di migliorare/approfondire la conoscenza dell'AdS e degli altri strumenti di tutela giuridica, di assicurare un'applicazione coerente con la ratio delle norme e la giurisprudenza vigente, di diffondere buone prassi;
- studio ed elaborazione di progetti per la realizzazione, l'adeguamento, la modifica di strutture ospitanti soggetti delle fasce deboli;
 - erogare premi e borse lavoro per i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione, richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni, richiedere contributi per il raggiungimento dei propri fini statuari;
 - aderire ad altre Associazioni, partecipare autonomamente o insieme ad altre associazioni o istituzioni a concorsi/bandi per l'assegnazione di contributi e lo svolgimento di servizi coerenti con gli scopi statuari;
 - elaborare e proporre progetti autonomamente o insieme ad altri enti del terzo settore o istituzioni per lo svolgimento dei servizi coerenti con gli scopi statuari;
- e ogni altra attività utile al raggiungimento dello scopo sociale sempre nel rispetto delle regole del CTS.




L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività diverse sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Entrate dell' Associazione

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone e potrà disporre delle seguenti entrate:

- le quote di iscrizione e dalle quote associative annuali versate dai Soci;
- i contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti, Privati o dai soci fondatori ed ordinari;
- i contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di enti o istituzioni pubbliche o private che perseguono progetti coerenti con i fini dell'associazione;
- i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- i rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- i proventi derivanti da iniziative promozionali, anche occasionali, finalizzate a sostenere la struttura e gli scopi dell'associazione;
- i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- i beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- le altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo,

Art. 4 . Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Ai sensi dell'art 8 del D.Lgs 117/2017 all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione risponde la stessa col suo patrimonio/ fondo comune ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione medesima.



Art. 5 - Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e, se previsto, preventivo.

Entro lo stesso termine, qualora ricorrano le condizioni e gli obblighi previsti dalla legge verrà redatto e approvato il Bilancio Sociale.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.

Art. 6 – Associati- procedura di ammissione

Tutte le persone fisiche maggiorenni, persone giuridiche pubbliche o private, altri enti o organizzazioni che condividono le finalità dell'Associazione possono acquisire la qualità di socio, presentando domanda al Consiglio Direttivo e versando la quota fissata dal Direttivo.

L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e contro di esso sarà possibile presentare appello all'assemblea dei soci.

A tutti i soci sono riconosciuti identici diritti ed essi devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, i soci hanno diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario e delle attività, per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione. Tutti i soci votanti – iscritti da almeno 3 mesi - devono essere in regola con il pagamento annuale della quota e possono farsi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta. In nessun caso un socio può ricevere più di una delega.

I soci prestano la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali.

Il numero dei soci è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gli associati si dividono in:

- soci fondatori,
- soci ordinari,
- soci benemeriti

Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo; sono soci ordinari coloro che sono stati ammessi a farne parte con delibera del Consiglio Direttivo;

Sono soci benemeriti i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i soci sono eleggibili alle cariche statutarie.

Art. 7- Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno diritto:

- di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale;
- di godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- di essere informati circa le attività dell'associazione e di parteciparvi;



• di prendere visione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, del bilancio e dei verbali di assemblea nonché, ai sensi dell'art. 15.3 CTS, dei libri sociali;

• di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo il disposto/regolamento degli organi sociali e ai sensi di legge.

• di recedere dall'appartenenza all'associazione;

Gli Associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

- partecipare alla vita associativa dell'Associazione e mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi ed astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il comportamento dei soci verso gli altri aderenti deve essere informato ai principi del rispetto, della correttezza e della buona fede.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 8. Perdita della qualità di socio e procedura di esclusione

La qualità di socio viene meno per causa di morte, per recesso, per il mancato versamento della quota associativa annuale, dopo specifico invito scritto da parte del Presidente, o per esclusione.

Il diritto di recesso va esercitato mediante presentazione di una comunicazione scritta al presidente o al Consiglio Direttivo; il recesso, che ha effetto immediato, non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota versata.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ove ne sussistano i presupposti, secondo il presente Statuto.

L'esclusione può aver luogo per violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, a causa di condotte ritenute contrastanti con gli scopi istituzionali dell'Associazione, per protratta mancata partecipazione all'attività dell'associazione, per protratto mancato pagamento della quota associativa.

La proposta di esclusione è inviata con comunicazione scritta al domicilio indicato dal socio all'atto di iscrizione, almeno dieci giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo chiamato a deliberarla, sentito se lo richiede il socio interessato, che può inviare giustificazioni scritte.

La delibera di esclusione e la delibera del mancato accoglimento di una domanda di adesione, devono essere motivate.

Colui che è stato escluso o non accolto può entro sessanta giorni dalla comunicazione della relativa delibera chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro organo eletto dalla medesima, che non sia quello che ha deliberato l'esclusione e la non adesione, detto organo delibererà sulle domande non accolte o di esclusione.

Art. 9. Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed

esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma 3 dell'art. 17 del D.lgs 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Art. 10 - Organi

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Presidente;
3. Il Vice-Presidente;
4. il Consiglio Direttivo;
5. l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Art. 11- Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in maniera non occasionale;



c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali qualora siano nominati e/o la cui costituzione sia obbligatoria per legge.

Art. 12 - Composizione dell'Assemblea

Compongono l'Assemblea con diritto di voto, il Presidente che la presiede, gli associati purché siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Possono essere associati anche altre associazioni che partecipano all'assemblea nella persona del proprio Presidente.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea- convocazione e validità delle sedute

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. La delega scritta deve essere esibita accompagnata da copia del documento di identità del delegante direttamente in assemblea ovvero trasmessa anticipatamente dal socio delegante telematicamente all'indirizzo di posta elettronica dell'associazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera postale, e-mail o altro canale simile.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) approva il bilancio preventivo e il programma delle attività dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo acquisito il parere dell'Organo di Controllo ove esistente;
 - d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 117/2017;
 - f) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio annuale.

Art. 14 - Composizione e nomina del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 ed un massimo di 9 incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci e, ove possibile, saranno rappresentativi dei vari enti ed organizzazioni impegnati a vario titolo, sul territorio nazionale, nelle tematiche relative all'amministratore di sostegno e alla tutela delle persone non autonome.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs 117/2017.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli Associati prima di procedere alla loro elezione.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di non eletti vanno indette elezioni suppletive.

Equivale a dimissioni dalla carica, la perdita per qualsiasi motivo della qualifica di associato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

La funzione di Presidente e di Consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo stesso e/o altri casi previsti dalla legge.

Art. 15 - Decadenza ed obblighi dei consiglieri

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'Art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per quattro volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo. Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario nella sua prima seduta. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/2 dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti sull'accettazione o sul diniego della domanda di adesione presentata da coloro che intendono aderire all'associazione e sull'esclusione dell'associato..

Spetta al Consiglio Direttivo determinare l'importo delle quote di adesione.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che devono essere approvati dall'Assemblea, nonché il Programma delle attività dell'Associazione che, previa approvazione dell'Assemblea, provvederà ad attuare.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
2. curare e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;
3. adottare, qualora si ritenesse necessario, un Regolamento che promuova il funzionamento operativo;
4. le facoltà ed i poteri per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo dei diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 2;
5. può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni e incarichi al Presidente, ai Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti temporali e di spesa;
6. può affidare ai suoi componenti ed a terzi anche non soci lo studio di determinate questioni o progetti per l'espletamento di prestazioni nell'interesse comune degli associati;
7. nomina i componenti dell'eventuale Comitato Scientifico composto da persone scelte anche tra non associati, particolarmente esperte nei campi di attività dell'Associazione;
8. delibera in materia di personale: assume e licenzia il personale dipendente, attenendosi alle retribuzioni previste dai contratti nazionali di lavoro di settore.
9. Deliberare il trasferimento della sede legale dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune e/o l'apertura e/o la cessazione di sedi secondarie e uffici in altre località del



territorio nazionale.

Art. 17 - Convocazione e validità delle sedute

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve avvenire, a mezzo avviso di convocazione consegnato a mano o a mezzo di e-mail o sms, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Non sono ammesse deleghe.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi 24 ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare anche attraverso sistemi audio-video e il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso il Presidente e il Segretario verbalizzante, di norma, devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo dei quali sono redatti verbali raccolti in apposito registro.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.

E' consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

Assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è Datore di lavoro.

Il Presidente può, con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo, affidare i poteri in tutto o in parte ad altro componente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Delega l'esercizio delle funzioni di tutore, protutore, curatore od amministratore di sostegno, nei termini consentiti dalla legge e dietro espressa delibera del Consiglio Direttivo che determina il contenuto della delega stessa.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 19. Il Vice-Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia assente o deceduto o decaduto o permanentemente impedito a espletare le sue funzioni. Nell'adempimento dell'incarico svolge tutti i compiti propri del Presidente, inclusa la rappresentanza dell'Associazione.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario attraverso l'attività degli uffici, ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'Associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, registro degli Associati e dei Volontari). La carica di Tesoriere e Segretario è cumulabile.

Art. 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere attraverso l'attività degli uffici, ove presenti nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi e ai pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il Revisore dei conti

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 30 c. 2 del D. Lgs 117 del 3/7/2017 l'Assemblea elegge contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo che può essere monocratico o collegiale.

Il revisore dei conti è eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni: esercita il controllo sulla legittimità delle entrate e delle uscite e sulla correttezza dei documenti contabili di tutti gli organi dell'Associazione.

Il revisore dei conti ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

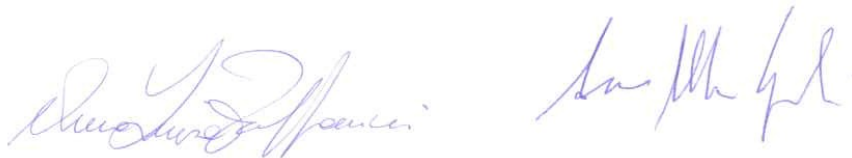
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio Direttivo, sono deliberati dall'Assemblea, con le modalità previste dall'articolo 8 del presente statuto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore.

Salvo che le disposizioni legislative non dispongano diversamente, i beni dell'Associazione devono essere devoluti ad associazioni o enti aventi finalità di utilità sociale (preferibilmente ANFFAS territoriale), o destinarlo ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti ai Soci, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 24 - Rinvio a disposizioni vigenti

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117 del 3/7/2017 Codice Terzo Settore e le disposizioni di legge vigente in materia





ASSOCIAZIONE SOSTENERE CHI SOSTIENE
Rete Solidale Amministratori di Sostegno APS
Via A. Diaz, n. 36 int. 1
67051 Avezzano AQ
C.F. - P.IVA: 02205860667

Mail: ass.sostenerechisostiene@gmail.com - PEC: ass.sostenerechisostiene@pec.it
Tel. 329 4630571 - 328 4648734

Avezzano, 10 novembre 2025

Ai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione
SOSTENERE CHI SOSTIENE APS
loro indirizzi

Prot. n. 1 trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria

Oggetto: Convocazione Consiglio Direttivo

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo convocato per il giorno giovedì 13/11/2025 alle ore 15,30 presso la sede ed in audio/videoconferenza in modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS;
2. Varie ed eventuali.

Si forniscono alcune indicazioni sulle materie oggetto di delibera del consiglio: dopo aver preso contatti con la referente del RUNTS si è provveduto a rettificare lo Statuto affinché sia accolto favorevolmente ai fini dell'iscrizione necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

La Presidente
Avv. Giuliani Anna Maria